



COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

Ordinanza n.7

OGGETTO: DIVIETO VENDITA BOMBOLETTE SPRAY CONTENENTI VERNICI NON BIODEGRADABILI AI MINORI DI ANNI DICHIOTTO

IL SINDACO

RILEVATO

- che nel territorio comunale negli ultimi tempi sono sempre più numerosi e diffusi fenomeni di vandalismo e deturpamento del patrimonio pubblico, spesso accompagnati da imbrattamento mediante vernici spray;
- che, in modo particolare, l'uso indiscriminato di detti materiali, ben lungi dall'assurgere a espressione artistica, ledono il decoro urbano, l'immagine e la dignità della comunità locale;
- che la dignità del tessuto urbano, soprattutto pubblico, è uno dei valori fondati di questo Comune, in quanto legato anche all'igiene e al decoro dell'abitato;
- che il fenomeno comporta, altresì, grave pregiudizio economico alla comunità che deve sostenere i costi per le operazioni di eliminazione delle scritte dalle superfici deturpate e danneggiate;

ATTESO

- che, nella maggior parte dei casi, l'uso di bombolette di vernice ed inchiostro spray avviene ad opera di adolescenti non ancora maggiorenni - talvolta impunibili - quanto emerso dalle operazioni delle forze dell'ordine e riportate nella cronaca recente;
- che l'attività di prevenzione non appare efficace in quanto la stessa dovrebbe essere capillare su tutto il territorio ed inoltre perché dovrebbe essere effettuata ventiquattro ore su ventiquattro;

RITENUTO pertanto, necessario intervenire con l'adozione di strumenti autoritativi atti a prevenire e contrastare i suddetti fenomeni degenerativi;

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2009, n. 94 - disposizioni in materia di sicurezza pubblica - che stabilisce la comminazione di una sanzione amministrativa dell'importo fino a 1.000 euro per chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto;

VISTA la deliberazione di GC del 20.07.2009 n. 104 che ha determinato gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A tutela del patrimonio pubblico e privato, nonché del decoro e della dignità degli edifici e del tessuto urbano è fatto divieto a tutti gli operatori commerciali, titolari di attività di vendita su area privata o pubblica, di vendita e cessione a qualsiasi titolo di vernici ed inchiostri in bombolette spray non biodegradabili a soggetti inferiori agli anni diciotto.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria di €200,00.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Ufficio Commercio al fine della diffusione tra gli esercenti del settore.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è immediatamente esecutiva.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota mediante avviso sul sito Internet del Comune di Sinnai, e trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Cagliari, al Comando Stazione Carabinieri, alla Polizia Municipale per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima;

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 19.04.2010

IL SINDACO

Sandro Serreli